



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

---

**IL TRIBUNALE DI BENEVENTO**

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1781/2014 R.G.A.C.,

**TRA**

**INDUSTRIA BEVANDE GASSATE IORO DOMENICO DI IORIO ANGELO, SAVERIO, BENEDETTO, ENRICO – S.N.C.**, in liquidazione volontaria, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Ugo CAMPESE, nello studio del quale è elett.te dom.ta;

*ATTRICE*

**E**

**PAOLUCCI Maria Grazia, IORIO Carla, IORIO Piera e IORIO Domenico**, rapp.ti e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Valerio DI STASIO, del Foro di Napoli, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Maria Giovanna ICOLARO;

*CONVENUTI*

avente ad oggetto: "Arricchimento senza causa" (*sic*: trattasi di risarcimento da fatto illecito).

**CONCLUSIONI**

Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. La **INDUSTRIA BEVANDE GASSATE IORO DOMENICO DI IORIO ANGELO, SAVERIO, BENEDETTO, ENRICO – S.N.C.** traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, **PAOLUCCI Maria Grazia, IORIO Carla, IORIO Piera e IORIO Domenico**.

Le conclusioni erano le seguenti (tutti i brani citati nel presente paragrafo si traggono dalla comparsa conclusionale dell'attrice, ove le domande, avanzate o precisate in corso di causa, vengono tutte trascritte o riepilogate):



**“1. In via principale,** *accertare e dichiarare che i Signori Maria Grazia Paolucci, Carla Iorio, Piera Iorio e Domenico Iorio hanno indebitamente percepito, dal 19 giugno 1995 ad oggi, i frutti (canoni di locazione) relativi al bene immobile di proprietà della Industria Bevande Gassate Iorio Domenico di Iorio Angelo, Saverio, Benedetto, Enrico – Società in nome collettivo in liquidazione volontaria, sito nel Comune di Termoli alla Via Corsica, numero 177, riportato in NCEU di detto Comune al foglio 31, particella 775 sub 28.”*

**“2. Di conseguenza condannare i Signori Maria Grazia Paolucci, Carla Iorio, Piera Iorio e Domenico Iorio alla restituzione degli stessi in favore della Industria Bevande Gassate Iorio Domenico di Iorio Angelo. Saverio. Benedetto. Enrico – Società in nome collettivo in liquidazione volontaria, oltre interessi legali dalle rispettive date di maturazione al soddisfo.”**

**“3. In via subordinata,** *e nell’ipotesi in cui non sia possibile accertare i frutti indebitamente percepiti, condannare i Signori Maria Grazia Paolucci, Carla Iorio, Piera Iorio e Domenico Iorio al risarcimento dei danni economici subiti dalla Industria Bevande Gassate Iorio Domenico di Iorio*



Angelo, Saverio, Benedetto, Enrico – Società in nome collettivo in liquidazione volontaria per il mancato utilizzo diretto o locazione a terzi del bene immobile di sua proprietà sito nel Comune di Termoli alla Via Corsica, numero 177, riportato in NCEU di detto Comune al foglio 31, particella 775 sub 28, determinandone l'importo a mezzo di CTU e/o in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo.”.

Spese vinte, da distrarsi.

Con la prima memoria *ex art.* 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'attrice restringeva la domanda, limitando il periodo, oggetto della pretesa, a quello dal 19 Giugno 1995, sino al 31 Dicembre 2010.

2. Resistevano le controparti, chiedendo accertarsi la nullità o l'inesistenza della procura *ad litem* o della citazione; dichiararsi la competenza del Tribunale di Larino (Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 140/2010 R.G.Es.); dichiararsi la carenza della legittimazione attiva dell'attrice; in subordine, accertarsi il diritto dei convenuti di trattenere, ai sensi degli artt. 1147 s. c.c., i frutti civili percepiti sino al giorno della domanda; in ulteriore subordine, dichiararsi la prescrizione del credito e rigettarsi la domanda.

Spese vinte, con attribuzione.

3. La causa veniva istruita attraverso documenti (acquisiti anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c.) e c.t.u.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La prima eccezione dei convenuti è che l'azione sia stata promossa, quale liquidatore, da IORIO Enrico, mentre, con atto del 30 Maggio 1996, la società aveva investito delle funzioni di liquidatore anche IORIO Angelo, e con obbligo di agire congiuntamente, tra l'altro, nella nomina dei procuratori.

IORIO Angelo, com'è pacifico e documentato, era deceduto prima dell'inizio della presente controversia, ovvero il 9 Gennaio 2013.

Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1434/2016, non impugnata (circostanza pacifica), dichiarava inammissibile una medesima domanda, già proposta dalla società, perché la procura *ad litem* era stata conferita, pur in vita di IORIO Angelo, dal solo IORIO Enrico: la decisione osservava, poi, che «*intervenuta nelle more del giudizio in data 9.1.2013 la morte di Iorio Angelo, vi è l'impossibilità di provvedere alla sanatoria della procura alle liti*».

Nella presente controversia, invece, la procura è stata conferita dal solo IORIO Enrico, essendo, appunto, già prima deceduto IORIO Angelo: non si pone, pertanto, il problema



dell'impossibilità di una sanatoria successiva, ma quello della validità, *ab origine*, del conferimento del potere rappresentativo.

Non può non reputarsi che la procura sia stata validamente conferita: la *ratio* della decisione dei soci, che i liquidatori, in taluni casi, agissero congiuntamente, non poteva che essere quella di evitare dissidi nelle determinazioni, o contrasto tra gli atti rispettivamente compiuti.

Tale *ratio* non ricorre più, tuttavia, laddove sia rimasto investito della funzione soltanto un liquidatore, nel quale la funzione medesima si concentra, anche ad evitare una sia pur temporanea paralisi dell'organo: e, per giunta, essendosi ridotta la compagine sociale (la società rimane ancora in vita, nella fase della liquidazione: *ex pluribus*, Cass. civ., Sez. I, 8.8.2013, sent. n. 18964) al solo socio IORIO Enrico, ossia alla medesima persona che affidava la difesa all'avvocato oggi costituito, non può che reputarsi conforme alla volontà societaria l'avvenuto conferimento della procura: se può così dirsi, si tratterebbe di una ratifica *in re ipsa*.

Non può, infine, condividersi, la tesi (cfr., ad es., la comparsa conclusionale dei convenuti) che il socio superstite potrebbe, allo scopo di liquidare i rapporti esistenti, coltivare le sole controversie pendenti, ma non iniziarne di nuove: al contrario, la liquidazione ben può richiedere di agire *ex novo*, al fine di riscuotere le somme oggetto di crediti.

Assorbita, pertanto, rimane la questione se la nomina di procuratori, cui si riferisce il menzionato atto del 1996, attenesse unicamente ad affari sostanziali, od alla difesa in giudizio.

2. I convenuti eccepiscono che, essendo stato l'immobile pignorato il 4 Gennaio 2011, l'attrice non potrebbe pretendere i frutti civili: «Dalla suddetta data [...] la legittimazione sostanziale e processuale a porre in essere qualsivoglia azione, sia reale che personale, afferente all'immobile pignorato, si trasferiva in capo al custode (artt. 559 e 560 c.p.c.)» (pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta; sottolineatura presente nel testo citato).

Essi sostengono, poi, che, comunque, pur essendo stata ristretta la domanda dell'attrice al periodo sino al 31 Dicembre 2010, la domanda medesima rimarrebbe improcedibile od inammissibile, perché inizialmente tale.

Non può condividersi tale assunto: se la causa dell'inammissibilità era la pendenza della procedura esecutiva, con la conseguente sottoposizione del bene al vincolo, a favore dei creditori, non può dirsi che tale vincolo preesistesse al pignoramento: «Dopo il pignoramento, il proprietario-locatore del bene pignorato, il quale non può più continuare a riscuotere il corrispettivo della locazione del bene stesso (in virtù del disposto di cui agli artt. 2912 cod. civ., 65 e 560 cod. proc. civ.), è legittimato ad agire per conseguire il credito costituito dai canoni rimasti in tutto o in parte non pagati fino alla data del pignoramento. Infatti, a tali canoni - che, ancorché afferenti al bene, non costituiscono frutti del bene, bensì crediti del locatore pignorato - non può applicarsi il disposto dell'art. 2912 cod. civ. sull'estensione del pignoramento, disponendo il creditore del locatore, relativamente a tali crediti, di altri mezzi di tutela, quale l'azione surrogatoria.» (Cass. civ., Sez. III, 16.2.1996, sent. n. 1193: non recente, ma tuttora condivisibile e non seguita da decisioni contrarie).



Deve, allora, concludersi che la domanda iniziale fosse, comunque, ammissibile, nella parte nella quale investiva il periodo antecedente al pignoramento: e che, essendo stata, poi, ristretta a quel solo periodo, ogni questione di ammissibilità sia stata superata.

La circostanza che la procedura di esecuzione si sia, nelle more del giudizio, estinta, infine, rimane assorbita.

3. La decisione sulla competenza andava adottata, ad avviso dello scrivente, ed ai sensi dell'art. 38 c.p.c., *in limine litis*: essa, in ogni caso, non può che essere sfavorevole ai convenuti: non si comprende, non trattandosi di un'opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, perché sarebbe competente funzionalmente il Tribunale presso cui pende (o pendeva) l'esecuzione.

4. I convenuti si qualificano come possessori di buona fede, i quali, come tali, debbono, al più, i frutti maturati successivamente alla domanda.

La tesi non può essere condivisa.

Gli allora soci dell'odierna attrice, IORIO Angelo, IORIO Benedetto e IORIO Enrico, pattuivano, il 19 Giugno 1995, a titolo transattivo, con le attuali controparti, quali eredi del socio defunto IORIO Saverio, che, a titolo di liquidazione della quota di quest'ultimo, sarebbero stati trasferiti ai medesimi eredi degli immobili sociali, o quote di medesimi: tra tali cespiti, quello oggetto di causa, ubicato in Termoli, alla Via Corsica, n. 177, in catasto al fol. 775, sub. 28, cat. D/8, per l'intero.

Si stabiliva che, entro sei mesi, si sarebbe proceduto alla stipulazione di un «atto pubblico per formalizzare l'attribuzione»: nelle more, «*Il possesso materiale e legale dei beni assegnati agli eredi di Saverio viene attribuito agli stessi contestualmente alla firma del presente atto, ad eccezione di quello materiale relativamente all'immobile sito in Morcone alla Via degli Italici.*» (benché quest'ultimo, nella quota dei tre quinti, fosse, anch'esso, oggetto della promessa di assegnazione).

Il contratto non assumeva efficacia immediatamente traslativa: non tanto per la mera ragione della prevista successiva stipulazione dell'atto pubblico (che poteva fungere anche soltanto da elemento per ottenere la trascrizione, e non necessariamente da veste del contratto definitivo: e, dunque, non costituisce ragione univoca di qualificazione della natura dell'atto), quanto perché le stesse parti dichiaravano che, «*in caso di impossibilità a procedere all'assegnazione degli immobili*», si sarebbe versata una somma in denaro: e, dunque, il trasferimento non era ancora stato compiuto, se alla «*assegnazione*» non si era ancora proceduti.

Nel processo n. 1795/1994 R.G.A.C. (promosso, innanzi a questo Tribunale, dagli odierni convenuti, nei confronti della società, di IORIO Angelo, di IORIO Enrico e degli eredi di IORIO Benedetto, affinché fosse liquidata la quota ai primi spettante, quali eredi del socio deceduto IORIO Saverio: e definito, in primo grado, dalla sentenza n. 1062/2009), del resto, le stesse attuali parti convenute chiedevano, seppur tardivamente («*in sede di memorie conclusionali*», recita la sentenza, alla pag. 7), la sentenza sostitutiva del contratto definitivo, proponendo una domanda *ex art. 2932 c.c.*



Ove sia concluso un contratto non immediatamente traslativo, ovvero un contratto preliminare, tuttavia, l'anticipazione di taluni effetti, come quello della consegna, non assume, nonostante la differente terminologia adoperata, valore di immissione nel possesso: poiché la proprietà, appunto, ancora non è stata trasferita.

Si tratta, invece, della costituzione di un titolo di detenzione: e la disciplina sul possesso in buona fede non si applica, appunto, alla detenzione (Cass. civ., Sez. VI - 2, 10.10.2013, ord. n. 23035; Cass. civ., Sez. II, 22.3.2011, sent. n. 6489).

Si aggiunga che, come rilevava la medesima sentenza n. 1062/2009, resa dal Tribunale di Benevento (passata, sul punto - condivisibile o meno la tesi -, in giudicato), l'accordo, in quanto concluso dai soci, ma non quali rappresentanti della società, *«avrebbe dovuto essere recepito in una successiva delibera societaria»* (pag. 8): e, dunque, esso, a detta del Tribunale, non vincolava l'organismo sociale: nei cui confronti, pertanto, non può opporsi una buona fede, indipendente da una condotta ascrivibile (nella ricostruzione di cui alla menzionata sentenza) alla società come tale.

5. La durata del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può che corrispondere a quella prevista dall'art. 2947, co. 1, c.c.: nel rapporto tra la società e gli odierni convenuti, infatti, come affermava la citata sentenza n. 1062/2009, manca un contratto e, pertanto, si versa in un'ipotesi di responsabilità da fatto illecito.

Quanto agli atti interruttivi della prescrizione, IORIO Enrico chiedeva, nel corso del giudizio 1795/1994 R.G.A.C., mediante la comparsa conclusionale, che gli allora attori (ed attuali convenuti) fossero condannati a rilasciare l'immobile ed a restituire i frutti (pag. 9 della sentenza n. 1062/2009): ma non può trattarsi di costituzione in mora, giacché lo stesso IORIO Enrico si era costituito come socio, mentre la società, ossia il creditore, era rappresentata da IORIO Angelo.

La società, invece, deposita una propria missiva, consegnata alle odierne controparti il 9 Agosto 2010 (a IORIO Domenico, IORIO Carla e PAOLUCCI Maria Grazia) e l'11 Agosto 2010 (a IORIO Piera), mediante la quale si affermava che i destinatari erano *«tenuti a restituire immediatamente ai Liquidatori l'immobile sociale nel Comune di Termoli alla Via Corsica, numero 177, e riportato in NCEU di detto Comune al foglio 31, particella 775 sub 28, nonché tutti i frutti percepiti dalla locazione dello stesso dall'anno 1995 all'attualità maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria»*: sotto minaccia di azione giudiziaria.

Deve considerarsi, allora, questo il più antico atto di costituzione in mora: sicché sono prescritti i canoni anteriori al Settembre del 2005 (mese escluso – si precisa – dalla prescrizione).

6.a Il più ampio immobile, del quale si parla (si ripete, ubicato in Termoli, alla Via Corsica, n. 177, in catasto al fol. 775, sub. 28, cat. D/8), risulta (cfr. la relazione di c.t.u.) suddiviso in due porzioni: l'una ampia circa mq 330, l'altra circa mq 650.

In seno alla procedura di esecuzione immobiliare, il perito nominato dal G.E. procedeva a frazionare il subalterno, assegnando alla porzione di mq 330 il nuovo numero 50, ed all'altra il nuovo numero 51.



La prima veniva concessa in locazione alla CARROZZERIA DI PASQUALE MICHELE E VINCENZO S.N.C., con contratto in data 20 Novembre 1997, registrato il 9 Dicembre 1997, di durata pari a sei anni dal 1° Dicembre 1997 (ma, in realtà, il rapporto si protraeva), contro un canone mensile di lire un milione e trecentomila, da aggiornarsi annualmente, dal 1° Dicembre 1999, dietro richiesta del locatore, in misura pari al 75% dell'indice ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.

La seconda veniva concessa in locazione alla C.N. S.R.L., con contratto in data 20 Gennaio 2000, registrato il 9 Febbraio 2000, di durata pari a sei anni dal 1° Febbraio 2000, contro un canone mensile di lire due milioni e novecentomila, da aggiornarsi annualmente, dal 1° Febbraio 2003 (si legge, nell'art. 6, «a partire dal terzo anno cioè dall'1/2/2000»: ma, allora, è evidente l'errore materiale: devesi leggere 1° Febbraio 2003), dietro richiesta del locatore, in misura pari al 75% dell'indice ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.

Il c.t.u. procedeva, sulla scorta dei canoni contrattuali, per i periodi oggetto dei contratti, e di altri e ben illustrati criteri tecnici, per gli altri, a determinare il c.d. valore locativo dei cespiti in esame; nell'insieme (e salva la precisazione di cui *infra*, § 6.c), il consulente agiva senza incorrere in vizi di natura giuridica, logica o tecnica, e rispondeva puntualmente alle osservazioni pervenute dall'una e dall'altra parte.

Il valore dei canoni, si dica perché non sfugga, viene considerato, in questa sede, non come corrispettivo dovuto dai convenuti all'attrice, ma (e, tra l'altro, quale obbligazione di valore) come parametro per la determinazione dell'importo del risarcimento di un danno da fatto illecito.

Non rileva, a questa stregua, quindi, se l'aumento del canone sia stato effettivamente richiesto, dai locatori: i quali pur avrebbero potuto richiederlo.

6.b Rispetto al locale di mq 330, secondo le tabelle (pag. 14 dell'elaborato) redatte dal c.t.u., il coacervo delle somme mensili ammonta ad euro 108.966,00 (l'ausiliario, dietro incarico dell'allora G.I., procedeva, invero, al calcolo dei periodi sino al Gennaio del 2010, ma occorre giungere al Dicembre: sulla scorta di quanto si rileva negli anni precedenti – eccetto il 2009 – , è possibile ritenere costante il canone nei dodici mesi).

Come da pattuizioni (art. 5 del contratto), il canone andava pagato il primo giorno del mese: e tale scadenza, in quanto ordinariamente adottata nelle contrattazioni, può valere anche per i periodi fuori dal contratto.

6.c Rispetto al locale di mq 650, secondo le tabelle (pagg. 11 e 15 dell'elaborato) redatte dal c.t.u., il coacervo delle somme mensili ammonterebbe ad euro 207.403,35 (l'ausiliario, anche questa volta, dietro incarico dell'allora G.I., procedeva, invero, al calcolo dei periodi sino al Gennaio del 2010, ma occorre giungere al Dicembre: sulla scorta di quanto si rileva negli anni precedenti – eccetto il 2009 – , è possibile ritenere costante il canone nei dodici mesi).

Può rilevare, tuttavia, il fatto che la conduttrice C.N. S.R.L., per un lungo periodo (si trattava dei canoni dal Luglio 2006 al Gennaio 2009), sia rimasta morosa (tanto che veniva



promosso un procedimento di sfratto, appunto, per morosità: cfr. la produzione della stessa attrice, in cui sono presenti l'atto di intimazione di sfratto e l'ordinanza di rilascio con riserva).

Il c.d. valore locativo di un immobile costituisce una caratteristica del medesimo, e prescinde, quindi, dall'adempimento dell'obbligazione di pagare il corrispettivo, da parte del conduttore concretamente prescelto, quale controparte contrattuale, dal locatore, il cui titolo sia poi riconosciuto come solo apparente.

Non può non rilevarsi, tuttavia, come la circostanza di una protratta mora possa riflettersi sulla valutazione del contesto di mercato.

Si aggiunga che il c.t.u. individuava, secondo i patti negoziali, un canone di euro 1.596,67, dal Febbraio 2005 al Gennaio 2006, e, poi, fuori di quei patti, un canone (potenziale) di euro 3.380,00, per tutti i mesi successivi, sino al Gennaio 2010 (epoca alla quale, come detto, si arresta il calcolo, in ragione del quesito posto dall'allora G.I.).

Tali elementi, *per incidens*, non si riscontrano nel caso dell'altra porzione immobiliare: sicché quei calcoli possono può rimanere fermi.

L'incremento determinato dall'ausiliario per il periodo dal Febbraio 2006, in realtà, appare particolarmente elevato, e tale da condurre a più che al doppio: circostanza giustamente criticata, in maniera specifica, attraverso le osservazioni di parte convenuta alla relazione di c.t.u.

Si consideri, in particolare, che l'immobile, posto in vendita, nella procedura esecutiva, con ordinanza del 18 Aprile 2012, rimaneva invenduto per un quadriennio (l'ultimo avviso di vendita risaliva all'8 Gennaio 2016), sicché i creditori ne chiedevano ed ottenevano l'assegnazione, a parziale soddisfacimento della pretesa, per il prezzo ridotto di euro 181.410,00, mediante decreto di trasferimento depositato il 6 Settembre 2016.

Si consideri, poi, il più modesto canone di euro 10.800,00, per i primi sei anni, e di euro 12.000,00, successivamente, pattuito dai convenuti, ormai proprietari, mediante contratto di locazione in data 28 Febbraio 2017, registrato il 29 Marzo 2017.

Appare opportuno, dunque, ridurre il valore locativo, dal Febbraio del 2006 in poi, alla media tra l'importo dei canoni contrattuali al Gennaio 2006 ed il valore determinato, fuori del primitivo canone contrattuale, dal c.t.u.: dal Febbraio 2006 al Dicembre 2010, pertanto, si perviene all'ammontare complessivo di euro 146.811,76.

La somma totale del dovuto, in conclusione, può essere fissata in euro 154.795,11.

Come da pattuizioni (art. 5 del contratto), anche questa volta, il canone andava pagato il primo giorno del mese: e tale scadenza, in quanto ordinariamente adottata nelle contrattazioni, può valere anche per i periodi estranei al contratto.

6.d L'importo complessivamente dovuto, quale capitale formato dall'insieme di tutti gli importi mensili relativi ad ambo gli immobili, ascende ad euro 263.761,11.

Dal primo giorno dei singoli mesi dovrà calcolarsi, in aggiunta, la rivalutazione monetaria (secondo l'indice ISTAT dell'incremento dei prezzo al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai), la quale inerisce ontologicamente alle obbligazioni di valore



(quali quelle risarcitorie: Cass. civ., Sez. III, 27.6.2016, sent. n. 13225) e dev'essere, pertanto, riconosciuta.

Tale calcolo giungerà sino al giorno della presente decisione, la quale, nel liquidare e condannare, converte l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta (come condivisibilmente afferma Cass. civ., Sez. II, 14.4.2011, n. 8507): «*Con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta.*».

L'ammontare che, in tal modo, si raggiunge nei singoli anni, non dev'essere maggiorato degli interessi legali, mancando, nella specie, una prova, quand'anche presuntiva, «*che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.*» (Cass. civ., Sez. III, 13.7.2018, ord. n. 18564, la cui massima, per esteso, è la seguente: «*Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.*(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento al danno derivato da anticipazioni di crediti non recuperati, aveva liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna valutazione dell'indicato profilo probatorio).»); nel medesimo senso, Cass. civ., Sez. III, 8.11.2016, sent. n. 22607).

Dalla data della presente sentenza, sino al pagamento, se non è più dovuta la rivalutazione monetaria, sono dovuti gli interessi legali, fino al soddisfo.

7. Le spese di lite possono essere compensate, alla luce della difficoltà notevole della vicenda, in fatto e diritto.

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE**

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1781/2014 R.G.A.C., promossa dalla **INDUSTRIA BEVANDE GASSATE IORO DOMENICO DI IORIO ANGELO, SAVERIO, BENEDETTO, ENRICO – S.N.C.**, in persona del l.r.p.t., contro **PAOLUCCI Maria Grazia, IORIO Carla, IORIO Piera e IORIO Domenico**, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:



1. condanna PAOLUCCI Maria Grazia, IORIO Carla, IORIO Piera e IORIO Domenico, in solido, a pagare alla INDUSTRIA BEVANDE GASSATE IORIO DOMENICO DI IORIO ANGELO, SAVERIO, BENEDETTO, ENRICO – S.N.C. la somma di euro 263.761,11, oltre agli accessori come da motivazione (§ 6.d);
2. compensa le spese di lite tra le parti.

Benevento, 25 Gennaio 2020

---

IL GIUDICE  
DOTT. LUIGI GALASSO

